



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 17S/2017

C.S.A. 6/2017

La Corte Sportiva di Appello

Composta dai signori:

Avv. Carlo Albini

Presidente

Avv. Carlo Celani


Componente est.

Avv. Sergio Smedile


Componente



ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal Sig. , tesserato FIG, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per il Veneto – F.V.G. – T.A.A., Avv. Ludovica Cerbino, emessa in data 17 ottobre 2017 (P.D.17S/2017).

FATTO

La decisione impugnata ha irrogato al Sig.  la sanzione della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di dodici mesi, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf, per avere consegnato uno *score* sul quale era stato alterato il risultato conseguito alla buca 7 (4 invece di X), nel corso della gara "AGIS" del 24 maggio 2017, svoltasi sul percorso del Golf Club di Trieste.

Con tempestivo reclamo, il , assistito dal difensore di fiducia Avv. , ha chiesto la riforma di detta decisione, rilevando di aver tenuto una condotta colposa, e non dolosa, e di aver agito in buona fede.

All'udienza del 16 novembre 2017, avanti questa Corte, il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione, in assenza della parte e della Procura,

che si è ritualmente costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'esame della documentazione versata in atti non ha consentito di pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle dedotte dal Giudice di primo grado circa la colpevolezza del Sig. [REDACTED].

Infatti, il primo Giudice, dopo una esauriente istruttoria, ha correttamente e adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto doloso il comportamento del reclamante, avendo costui sottoscritto e consegnato consapevolmente uno score contraffatto, recante una errata indicazione del risultato conseguito alla buca 7.

Il Giudice ha preso anche in considerazione l'eventualità che la correzione potrebbe essere stata effettuata materialmente dalla marcatrice del [REDACTED] sig.ra [REDACTED] Costei, interpellata al termine della gara, ha escluso categoricamente di aver corretto quel risultato da X a 4; non ha potuto però confermare tale sua affermazione nel corso dell'istruttoria - essendoci una contrastante dichiarazione di altro giocatore - per un sopraggiunto grave impedimento.

E' stato invece accertato che il [REDACTED] ha sottoscritto e consegnato il proprio score, essendo perfettamente a conoscenza della errata correzione alla buca 7, come ha dichiarato anche davanti al Giudice.

Si tratta quindi di un comportamento doloso, atteso che il giocatore, responsabile dello score fino alla consegna, pur essendo a conoscenza della errata correzione ha sottoscritto lo score provvedendo alla consegna in Segreteria, traendone un indebito vantaggio.

A ulteriore conferma di quanto detto va ricordato che sullo score del

R
A

giocatore ██████████, marcato dal ████████ nella colonna *marker* alla buca 7, risulta una cancellazione con a fianco segnato un 4. Questa correzione non può essere stata effettuata che dall'inquisito al momento della verifica degli scores con i compagni di gara.

Peraltro, il giocatore (indubbiamente molto esperto: Hcp EGA 11.8), ben sapeva di non aver conseguito un risultato utile alla buca 7, come ha senza indugio dichiarato quando è stato chiamato in Segreteria per chiarire quale fosse il risultato da lui effettivamente conseguito nella buca incriminata.

Ne consegue che la sanzione comminata è giusta e congrua. Il Giudice, infatti ritenendo non del tutto provata l'alterazione dello score da parte dello stesso giocatore, ha modificato il capo di imputazione, applicando la Regola 17, 1° co., lett. c), anziché lett. a) precedente R.G., con una sensibile riduzione dell'entità della sanzione, da diciotto a dodici mesi di sospensione.

Il reclamo va quindi respinto. Ne consegue la definitiva acquisizione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 17, co. 1, lett. a) e c) e 47, co. 8, del precedente R.G., respinge il reclamo proposto dal Signor ██████████ avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, (PD 17S/ 2017), che conferma integralmente.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2017

Il Giudice Estensore

ab elon

Il Presidente

Bob Allen